

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	24i
del:	2021-02-24
autore:	Andrea Tinti Stefano Seppi

A tutti i clienti interessati

Bonus pubblicità 2021 - invio della "prenotazione" del credito dal 01.03.2021 al 31.03.2021

Come noto¹ il particolare regime che prevedeva un bonus "maggiorato" per il periodo d'imposta 2020² è stato prorogato dalla **legge di bilancio 2021**³, con alcune modifiche, agli anni 2021 e 2022 .

La legge di Bilancio citata ha confermato la disciplina speciale⁴ che prevede un credito d'imposta nella misura unica del **50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui **giornali quotidiani e periodici, anche on line (ossia in formato digitale)**. A differenza della disciplina in vigore nel 2020, per gli anni 2021 e 2022 il bonus non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e/o radiofoniche.

1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del "bonus pubblicità"⁵:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali;

indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

2 Investimenti ammissibili

Per il 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati **solo su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), anche in formato digitale**^{6 7}.

È espressamente previsto che⁸ i giornali quotidiani e periodici, debbano essere registrati pres-

1 Vedasi le nostre ultime circolari n. 104 del 25.9.2020 e n. 10 del 20.01.2021

2 Art. 98 co. 1 del DL 18/2020 convertito e art. 186 del DL 34/2020, vedasi nostra circolare 104/2020

3 Art. 1 co. 608 della L. 178/2020

4 Introdotta dal decreto Cura Italia (articolo 98, DL 17.3.2020, n. 18), come modificata dal decreto Rilancio (art. 186, DL 19.5.2020, n. 34)

5 Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

6 Art. 3 del DPCM 90/18

7 A norma dell'art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017 (introdotta dall'art. 1 co. 608 della L. 178/2020),

8 Vedasi Art. 3 DL 50/2017 e FAQ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria: <https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

so il Tribunale⁹, ovvero presso il ROC¹⁰, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

È quindi utile ottenere dallo stesso una conferma in tale senso editore in tale senso.

Ai fini del credito d'imposta le spese per acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- delle spese accessorie;
- dei costi di intermediazione;
- di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio, anche se ad esso funzionale o connesso.

2.1 Spese escluse dal credito d'imposta

Sono espressamente escluse dal credito d'imposta le spese per¹¹:

- l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la
- trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o
- spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

3 Condizioni per usufruire del credito d'imposta

Anche nel 2021 (e 2022), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta non è necessario aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione né la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell'1% rispetto al valore di quelli effettuati nell'anno precedente).

4 Ammontare del credito d'imposta, imputazione delle spese con il criterio di competenza e limiti

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del **50%** del totale degli investimenti pubblicitari effettuati **solo su giornali quotidiani e periodici**, anche in formato digitale¹².

4.1 Criterio di competenza per la corretta imputazione delle spese agevolabili e rilascio dell'attestazione delle spese effettuate da parte di un soggetto abilitato

Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza¹³.

L'effettuazione di tali spese deve risultare da un'apposita attestazione¹⁴ predisposta da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi (ad. es. commercialisti) o da un revisore legale dei conti.

4.2 Bonus pubblicità concesso nei limiti delle risorse stanziato dalla legge

L'agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle risorse stanziato annualmente con apposito DPCM entro il 31 marzo di ogni anno¹⁵, fatta eccezione per gli anni 2021 e 2022 per i quali è previsto il limite massimo di 50 milioni di euro che costituisce il tetto di spesa previsto

⁹ ai sensi dell'art. 5 della L. 47 del 08.02.1948

¹⁰ Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,

¹¹ Art. 3, c. 1 del DPCM 90/18

¹² Art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017 (introdotto dall'art. 1 co. 608 della L. 178/2020 – Legge Finanziaria per il 2021)

¹³ In base all'art. 109 del TUIR, così come richiamato dall'art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

¹⁴ Art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

¹⁵ Art. 57-bis, c. 3 del DL 50/17 e Art. 4, c. 1 del DPCM 90/18

per ciascuno di tali anni¹⁶.

Per questo motivo, nel caso in cui l'ammontare delle risorse stanziato sia insufficiente rispetto alle richieste ammesse, il credito d'imposta effettivamente fruibile sarà inferiore a quello richiesto. In tal caso le risorse stanziato saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante.

4.3 Credito d'imposta effettivamente utilizzabile

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria¹⁷, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

4.4 Rispetto del limite degli aiuti “de minimis”

Il bonus fiscale per la pubblicità può essere concesso solo entro i limiti degli aiuti “de minimis”¹⁸. Tale normativa stabilisce che un'unica impresa non può ricevere aiuti da uno Stato membro per un importo complessivo superiore ad € 200.000 nell'arco di tre esercizi¹⁹.

Un aiuto, al fine di verificare il superamento dei limiti, può avvenire tramite la consultazione in internet del “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”²⁰. Si precisa però, che poiché i dati relativi agli aiuti di Stato sono stati caricati nel registro dal 2017, fino al 2020 la sola consultazione del registro non è sufficiente al fine della esatta verifica del superamento dei limiti. In base alla normativa istitutiva del registro, solamente dal 01.07.2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” già concessi potrà avvenire esclusivamente attraverso il “Registro Nazionale gli aiuti di Stato”²¹.

5 Modalità di utilizzo del credito d'imposta e indicazione in dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale, nella misura che sarà indicata in un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio²².

Per la compilazione del mod. F24:

- il codice tributo da utilizzare è “**6900**”;
- come anno di riferimento va indicato l'**anno in cui il contributo è stato concesso**.

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate²³.

Il credito d'imposta spettante va **indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di maturazione** e di quelli di utilizzo dello stesso²⁴.

6 Bonus pubblicità e aspetti fiscali

Non essendo presente alcuna disposizione in senso contrario, si ritiene che il “bonus pubblicità” sia soggetto a tassazione sia ai fini delle imposte dirette che dell'IRAP.

16 Art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017

17 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

18 Art. 57-bis, c. 1, del DL 50/2017

19 Art. 3, c. 2 del Regolamento UE n. 1407/2013 (30.000 Euro per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura - Art. 3, comma 2 del Regolamento UE n. 717/2014; 15.000 Euro per le imprese del settore agricolo - Art. 3, comma 2 del Regolamento UE n. 1408/2013)

20 <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

21 Art. 14, c. 6 del DM 115/2017

22 Art. 4, c. 4 del DPCM 90/18

23 Art. 4, c. 5 del DPCM 90/18

24 Art. 5, c. 4 del DPCM 90/18

7 Cumulabilità con altre agevolazioni²⁵

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normative statali, regionali o europee, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

8 Domanda di ammissione all'agevolazione e dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati

Per poter fruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare²⁶:

- nel periodo compreso tra il 01.03 ed il 31.03 di ciascun anno la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato (si tratta sostanzialmente di una “prenotazione” del credito d'imposta);
- nel periodo compreso tra il 01.01 ed il 31.01 dell'anno successivo la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa.

Per la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” e la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va utilizzato lo stesso modello, barrando la relativa casella. Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate²⁷ ovvero sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri²⁸.

Qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto sia superiore a € 150.000 il richiedente deve rilasciare anche apposite dichiarazioni inerenti la normativa antimafia. Tali dichiarazioni vanno rilasciate barrando le apposite caselle previste sul modello della comunicazione.

8.1 Modalità di presentazione

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo²⁹;
- tramite un intermediario abilitato³⁰ indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate³¹.

25 Art. 4, c. 3 del DPCM 90/18

26 Art. 2 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

27 <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/>

28 <http://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

29 se la società appartiene ad un gruppo ai sensi dell'art. 3, c. 2-bis, del DPR n. 322/98

30 Art. 3, c. 3 del D.P.R. n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti)

31 Art. 3, c. 3 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

8.2 Termini ordinari di presentazione dei modelli per l'accesso al “bonus pubblicità”

Come sopra precisato:

- **dal 1° al 31 marzo** di ciascun anno va presentata la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”;
- **dal 1° al 31 gennaio** dell'anno successivo va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

8.3 Termini ordinari di comunicazione del credito d'imposta fruibile

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento³².

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

TABELLA RIASSUNTIVA TERMINI ORDINARI

Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	01.03 - 31.03 di ciascun anno
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati	01.01 – 31.01 dell'anno successivo
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo teoricamente fruibile	entro il 30.04 di ciascun anno
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo effettivamente fruibile	dopo l'accertamento degli investimenti effettuati

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Allegati

1. “Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: “Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

Con la presente intendiamo incaricare il Vostro Studio per:

“Bonus pubblicità” 2021

- la predisposizione
 - l'invio telematico
- della “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”
- e
- la predisposizione
 - l'invio telematico
- della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”
- rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese pubblicitarie ai sensi dell'art. 4, c. del DPCM 90/2018

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____

Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma